

ANCeSCAO

Coordinamento provinciale di Bologna

Seminario organizzato per aree territoriali
della provincia di Bologna sul tema:

**“ La tutela della salute e della sicurezza
nelle organizzazioni non-profit “**

settembre 2011

a cura della commissione amministrativo fiscale (*Andrea Mazza*)

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Decreto legislativo 9 aprile 2008, nr. 81, coordinato con decreto legislativo 3 agosto 2009, nr. 106.

Nell'integrazione dei due testi legislativi sono state introdotte due modifiche estremamente significative:

- la figura del volontario è stata equiparata al lavoratore autonomo;
- eliminata la riserva di applicabilità della normativa alle APS che a far data dal 20 agosto 2009 devono attuare tutto quanto è previsto dalle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza.
- Il decreto si applica a tutti i settori di attività (privati e pubblici).
- esteso nei confronti di soggetti quali i lavoratori autonomi, a progetto, interinali e volontari;

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

- La previsione dello sviluppo da parte di organi istituzionali ben definiti di strumenti quali le buone prassi, linee guida, indicazioni, procedure standardizzate utili come riferimento per una attuazione semplificata degli obblighi;
- La definizione dell'istituto di delega;
- Un generale rafforzamento della valenza delle attività di informazione, formazione ed addestramento quali misure di tutela.

La legge, così approvata, introduce e coinvolge direttamente il volontario in quanto soggetto destinatario di una tutela dovuta.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

- **Comma 12-bis dell'articolo 3 (campo applicazione)**

Nei confronti dei volontari si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

Con accordi tra il volontario e l'associazione di promozione sociale possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela della sicurezza.

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

- **Articolo 21**

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità;

munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

- **La tutela dei volontari in generale**

Nei confronti di tutte le attività svolte dai volontari, è necessario predisporre delle condizioni di intervento che garantiscano almeno:

- L'utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
- L'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuali idonei;
- L'esposizione di una tessera di riconoscimento;
- La possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l'attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria);
- La possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

Dal punto di vista pratico e della responsabilità giuridica è opportuno che l'accordo sia attentamente ponderato, stipulato in forma scritta e tratti le misure di tutela necessaria delineando chiaramente a chi ne compete l'attuazione e con quali modalità.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Nel caso in cui una APS si avvalga della facoltà di stipulare contratti di lavoro o altre forme di collaborazione equiparabili al lavoro subordinato, a detti lavoratori deve essere garantita la medesima tutela prevista dalla legislazione vigente per ogni tipologia di lavoratore.

L' APS è tenuta ad applicare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla tutela dei lavoratori senza alcuna distinzione rispetto a quanto deve essere realizzato dalle società e/o dagli enti anche con fine di lucro.

Concetto del lavoratore subordinato o equiparato

Rientrano tra i lavoratori subordinati o equiparati le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Altre tipologie di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008

- Lavoratori interinali;
- Lavoratori a progetto (distinguendo il caso in cui operino o meno presso il committente);
- Lavoratori occasionali;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori di impresa familiare
- Volontari del servizio civile.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Chi è il datore di lavoro:

- Il soggetto titolare del rapporto di lavoro ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Fatto salvo il caso di una APS che non si avvalga dell'opera di nessun lavoratore subordinato o ad esso equiparato (dove sostanzialmente non è presente e riconoscibile alcun datore di lavoro).

Il datore di lavoro di una APS risulta essere rappresentato da tutte le persone componenti l'organo direttivo.

Considerando l'opportunità offerta dall'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 di delegare talune funzioni ad un soggetto attraverso delle specifiche modalità, appare utile che la APS valuti attentamente l'opportunità di delegare, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, avendo cura di conferire al delegato l'autonomia decisionale necessaria.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Cosa è il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):

“ l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ”.

Il **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** deve essere istituito dalle sole APS che si avvalgano dell'opera di almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato.

Il **SPP** è rappresentato da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

A **SPP** appartengono anche altre figure (quali ad esempio il medico competente, gli addetti antincendio, gli addetti alle emergenze, gli addetti al primo soccorso).

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

La Valutazione dei rischi (VR)

e redazione del Documento sulla valutazione dei Rischi (DVR):

“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Con il D.Lgs 626/1994 è stato introdotto l’obbligo di documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso una autocertificazione (opzione valida per le realtà che occupano sino a 10 lavoratori) o con un documento con dei contenuti minimi fissati dalla legislazione vigente.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

APS senza alcun lavoratore subordinato o equiparato:

- Nel caso che una APS non si avvalga dell'opera di alcun lavoratore subordinato o equiparato, non è identificabile un datore di lavoro e pertanto non è rilevabile l'obbligo di realizzare una vera e propria valutazione dei rischi come intesa e descritta nel D.Lgs. 81/2008
- Nel caso che una APS si avvalga dell'opera di un numero di lavoratori subordinati o ad essi equiparati sino a 10, è invece necessario realizzare una valutazione dei rischi dettagliata e documentata ai sensi con quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 81/2008

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Normative applicabili ai luoghi, agli impianti ed alle attrezzature di lavoro utilizzabili dai lavoratori subordinati e dai volontari di una APS:

- In relazione a luoghi di lavoro, impianti ed attrezzature, siano vigenti e cogenti una serie di altre normative (spesso di valenza generale e quindi applicabili non solo per i lavoratori ma anche per i volontari ed più in generale per ogni cittadino) che definiscono i requisiti minimi di sicurezza necessari per un loro utilizzo.
- per i **luoghi di lavoro**: il certificato di abitabilità o di agibilità comprensivo e riassuntivo di tutta una serie di certificazioni e dichiarazioni non strettamente ed esclusivamente correlati ai luoghi di lavoro e derivanti anche da normative locali quali i regolamenti edilizi e di igiene;

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Normative applicabili ai luoghi, agli impianti ed alle attrezzature di lavoro utilizzabili dai lavoratori subordinati e dai volontari di una APS:

- per **gli impianti**: il D.M. 37/2008 che regola tutte le attività (progettazione, installazione, manutenzione, ecc.) realizzate su tutti i tipi di impianti (come ad esempio: elettrico, elettronico, idrico-sanitario, di adduzione del gas, di riscaldamento e climatizzazione, di sollevamento persone, ecc.) definendo i requisiti professionali delle aziende e delle persone abilitate per ogni intervento e la specifica documentazione (le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte e/o le dichiarazioni di rispondenza, gli eventuali progetti obbligatori, ecc.) necessaria al fine di attestare la rispondenza dell'impianto alla normativa vigente;
- per le **attrezzature di lavoro**: tutte le direttive di prodotto che, in taluni casi anche attraverso la marcatura CE, determinano i requisiti minimi di sicurezza necessari per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di un determinato prodotto che riguardano svariate attrezzature e/o prodotti (a mero titolo di esempio si va dai giocattoli ai dispositivi di protezione individuale, dai recipienti in pressione alle macchine, dai prodotti da costruzione ai dispositivi medici, dagli alimenti alle apparecchiature elettriche, ecc.).

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

<u>Tipo di organizzazione</u>	<u>APS senza lavoratori subordinati o equiparati (solo volontari)</u>	<u>APS con lavoratori subordinati o equiparati inferiori a 10 (almeno 1)</u>
SPP Servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile	non applicabile	Applicabile secondo quanto previsto da D.Lgs 81/2008
Valutazione dei rischi	Finalizzata alla informazione dei volontari e alla definizione delle misure di tutela	Applicabile secondo quanto previsto da D.Lgs 81/2008
Nomina del medico competente	non applicabile	Applicabile secondo quanto previsto da D.Lgs 81/2008
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	non applicabile	Applicabile secondo quanto previsto da D.Lgs 81/2008
Documentazione sulla valutazione dei rischi	non applicabile	Sostituibile con autocertificazione
Idoneità impianti, attrezzature, dispositivi di protezione, ecc.	applicabile	applicabile

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Lavoratore autonomo

Figura professionale che svolge un' attività lavorativa per realizzare un progetto o prestare un servizio previo un corrispettivo.

IL lavoratore autonomo è caratterizzato da altri due aspetti:

- lavora prevalentemente per conto proprio;
- non ci sono vincoli di subordinazione rispetto la committenza.

La normativa fiscale sancisce che le attività autonome si possono praticare nei seguenti modi:

- esercizio di arti o professioni;
- contratto a progetto;
- contratto lavoro autonomo occasionale.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi

“ La tematica è ancora fonte di dibattiti, la stessa Unione Europea ha ritenuto fare chiarezza sulla questione dando vita a d uno studio sui metodi usati in Europa per la tutela dei lavoratori autonomi “.

- in ogni caso i lavoratori autonomi debbono godere delle medesime garanzie e tutele in fatto di sicurezza sul luogo di lavoro, di cui godono i dipendenti.
- come i dipendenti i lavoratori autonomi devono essere formati e informati sulla sicurezza del lavoro.

Il lavoratore autonomo, che presta la propria opera nell'ambito dell'azienda del committente, a quale sorveglianza sanitaria è obbligato sottoporsi ?

- la stessa prevista dal D:Lgs 81/2008 in considerazione del lavoro che lo stesso va a svolgere e dei rischi ad esso legati.
- lo stesso è tenuto a documentare al committente il possesso dei requisiti, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale.

La tutela della salute e della sicurezza nelle organizzazioni non-profit

Quali sono gli obblighi cui adempiere nel caso in cui io sia un lavoratore autonomo?

- **Con l'entrata in vigore** dal 15 maggio 2008 del **D.Lgs. numero 81**, che ha accorpato la legge 626 e le norme precedenti nel cosiddetto Testo Unico in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori autonomi, prima esclusi totalmente dall'applicazione della normativa (a parte alcuni casi di attività nei cantieri), sono soggetti a specifici obblighi che il decreto enuncia.

Per i lavoratori autonomi vi è obbligo di:

- **a) utilizzare** attrezzature di lavoro a norma – inosservanza sanzione da 300 a 2000 euro;
- **b) munirsi** di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli correttamente in base ai rischi cui sono sottoposti – inosservanza sanzione da 300 a 2000 euro;
- **c) munirsi** di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto – inosservanza sanzione da 50 a 300 euro.

lavoratore autonomo

Le tipologie di reddito più ricorrenti su cui opera la RITENUTA d' ACCONTO sono :

- *Redditi da lavoro dipendente*
- *Trattamento di lavoro dipendente*
- *Lavoro autonomo abituale*
- *Collaborazioni Coordinate e continuative*
- **Lavoro autonomo occasionale**
- *Provvigioni*
- *Trattamento di fine agenzia*
- *Diritti d'autore*
- *Dividendi*

Chi opera la ritenuta?

- *Per le categorie di reddito sopra elencate il prelievo ai fini IRPEF – IRE avviene tramite una ritenuta operata **dal " Sostituto d'imposta"**.*

Questi sono i più comuni sostituti d'imposta:

- *Società*
- *Enti*
- **Associazioni**
- *Condomini*
- *Tutti i soggetti titolari di partita iva*

lavoratore autonomo

Come opera il prelievo?

- Il sostituto opererà **una ritenuta sulle somme corrisposte** a titolo d'acconto (lavoratori autonomi, Agenti rappresentanti ...). Per tali soggetti è fatto obbligo elaborare la dichiarazione fiscale per calcolare il conguaglio tra le somme effettivamente versate a titolo d'acconto e la maggiore o minore imposta eventualmente da versare o rimborsare. Il prelievo a titolo di ritenuta può invece anche corrispondere all'effettivo importo delle imposte da pagare (è il caso dei lavoratori dipendenti). Per tali soggetti l'elaborazione della dichiarazione fiscale in questo caso diventa un'opzione, avendo questi individui assolto in pieno all'obbligo del pagamento dell'imposta.

Lavoro autonomo abituale:

- Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio. La ritenuta deve essere operata **con l'aliquota del 20% applicata al 100% del compenso corrisposto**.

L'imposta va liquidata con Modello F24, i codici più frequenti sono:

- **1040** – compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale

lavoratore autonomo

Certificazione ritenute d'acconto

- Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo, ad ogni lavoratore autonomo al quale si sono effettuati pagamenti l'anno precedente è obbligatorio inviare una certificazione indicante l'avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata.

Modello 770

- Le certificazioni dei pagamenti effettuati ai lavoratori autonomi devono essere allegate al [modello 770](#) dei sostituti di imposta. Gli estremi di queste certificazioni devono essere indicati nel modello 770 Semplificato all'interno del quadro "Comunicazione dati lavoro autonomo". Gli estremi dei versamenti effettuati a mezzo modello F24 devono essere indicati all'interno del quadro ST, sia nel caso si sia optato per il modello 770 Semplificato, che nel caso si sia utilizzato il 770 Ordinario.